

**CONTRATTO DI SERVIZIO  
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164**

**Tra**

Il comune di Sesto ed Uniti (CR), in persona del Sindaco VEZZINI Carlo Angelo *pro tempore* ...,  
di seguito denominato Titolare

**e**

la società ABC, con sede in ..., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ...,  
di seguito denominata Gestore

**premesso che**

- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), il servizio di distribuzione di gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, saranno esercitati dal Comune di Sesto ed Uniti (CR), con le modalità previste nel presente contratto di servizio;
- con delibera ..., il Comune di Sesto ed Uniti (CR) ha deciso di procedere all'affidamento, mediante gara, ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, del servizio di distribuzione di gas naturale;
- con la delibera di cui al precedente alinea, il Comune di Sesto ed Uniti (CR) ha altresì approvato il bando di gara e lo schema di contratto di servizio, redatto sulla base del contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministro delle attività produttive con decreto ...;
- il bando di gara prevede che le offerte presentate dai concorrenti si articolino nell'offerta economica e nel piano industriale;
- il bando di gara prevede che il piano industriale contenga meccanismi automatici di estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento, nonché le condizioni tecnico-economiche per l'allacciamento;
- sulla base delle offerte pervenute, il Comune di Sesto ed Uniti (CR), con delibera ..., ha aggiudicato la gara alla società ABC ed ha affidato alla medesima l'esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale nell'intero territorio comunale, come delimitato nella planimetria allegata (Allegato E);
- la società ABC, presa visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, non ha riscontrato difformità tra questi e lo stato di consistenza, riportato nell'Allegato D;
- la società ABC, in data..., ha prestato le garanzie richieste nel bando di gara;
- la società ABC, in data ..., ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara;

si conviene e stipula quanto segue:

**PARTE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

*Definizioni*

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le definizioni seguenti:

- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **bando di gara** è il bando di gara, approvato dal Comune di Sesto ed Uniti (CR), con delibera ..., per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas;
- **cartografia** è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala almeno 1:2000;
- **codice di rete** è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- **contratto** è il presente contratto di servizio;
- **decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **gestore** è la società ABC, affidataria del servizio di distribuzione di gas;
- **gestori** sono le società ABC, PQR, ecc., rispettivamente affidatarie del servizio di distribuzione di gas nelle porzioni di territorio comunale delimitate nella planimetria allegata (Allegato E);
- **intervento di sviluppo** è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- **manutenzione ordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **manutenzione straordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **offerta** è l'offerta sulla base della quale alla società ABC è stato affidato il servizio di distribuzione di gas, comprendente l'offerta economica e il piano industriale;
- **parti** sono il titolare e il gestore;
- **piano industriale** è l'insieme degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di sviluppo delle reti e degli impianti, previsto nell'offerta;
- **servizio** è il servizio di distribuzione di gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

- **stato di consistenza** è l'insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, redatti dal titolare ed allegati al presente contratto di servizio (Allegati D ed E);
- **titolare** è il Comune di Sesto ed Uniti (CR).

## **Articolo 2**

### *Oggetto del contratto*

- 2.1 Il contratto disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 i rapporti tra titolare e gestore ai fini dello svolgimento del servizio nel territorio del Comune di Sesto ed Uniti (CR).
- 2.2 Il servizio di distribuzione del gas naturale è esercitato con diritto di esclusiva dal gestore su tutto il territorio comunale. Il servizio si esplica nelle attività di gestione delle reti e degli impianti, nell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti impianti oltre alle attività di potenziamento e sviluppo così come indicato nel piano industriale proposto dal gestore in sede di gara e, per le eventuali ulteriori opere, come stabilito dall'articolo 10.
- 2.3 Il servizio non si estende alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 84 del 10 aprile 2002, né all'attività di misura, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 9, della medesima deliberazione.
- 2.4 Gli allegati e l'offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

## **Articolo 3**

### *Corrispettivo per l'affidamento del servizio*

- 3.1 Il corrispettivo per l'affidamento del servizio, quale risulta dall'offerta economica, è fissato in quota percentuale sul VRD pari al -----% (-----%) da applicarsi sul VRD riferito all'anno immediatamente precedente.
- 3.2 Per gli anni successivi al primo, il canone verrà determinato nella medesima percentuale del VRD o di altro strumento tariffario equipollente, garantendo comunque un canone pari e corrispondente all'applicazione dell'offerta percentuale del VRD.
- 3.3 L'importo del corrispettivo di cui al comma 3.1 è soggetto ad IVA secondo l'aliquota vigente al momento del pagamento.
- 3.4 Il canone anticipato di cui sopra è versato dal gestore al titolare entro il 30 aprile di ogni anno calcolato come da comma 3.1 del presente articolo.
- 3.5 Il pagamento del corrispettivo avverrà solo ed esclusivamente dietro presentazione di fattura da parte del titolare.
- 3.6 Il mancato pagamento del corrispettivo costituisce motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 29 del presente contratto di servizio.
- 3.7 Qualora il primo e l'ultimo anno contrattuale non presentino dodici mesi completi di esercizio, il valore del corrispettivo annuo verrà ridotto proporzionalmente agli effettivi giorni di gestione prestati.

## **Articolo 4**

### *Principi generali e obblighi di servizio pubblico*

- 4.1 Il servizio è svolto dal gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del titolare, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti e documenti di gara, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.
- 4.2 Costituiscono obblighi di servizio pubblico oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.
- 4.3 Il gestore ha inoltre l'obbligo di:
- 4.4 Eseguire i lavori contenuti nel piano industriale presentato in sede di offerta nei tempi previsti nel relativo programma degli interventi. I lavori potranno essere eseguiti direttamente dal gestore, se lo stesso è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di opere pubbliche. In caso contrario il gestore dovrà procedere all'appalto dei lavori secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 4.5 Realizzare eventuali ed ulteriori ristrutturazioni degli impianti esistenti nel corso del contratto, in funzione della vetustà delle installazioni esistenti, di futuri incrementi dei consumi, nonché adeguare gli impianti medesimi a nuove normative di sicurezza e buona tecnica previa approvazione da parte del titolare dei relativi progetti e resoconto di spesa. Eseguire le manutenzioni straordinarie che si renderanno necessarie nel corso della gestione, quali le sostituzioni di tubazioni, apparecchiature e strumentazioni danneggiate o non più rispondenti alle esigenze del servizio nonché i potenziamenti delle reti e degli impianti esistenti volti ad assecondare l'espansione edilizia nel territorio comunale.
- 4.6 Realizzare futuri allacciamenti alle utenze e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dell'intera rete, nonché degli ampliamenti della rete medesima.
- 4.7 Eseguire gratuitamente gli impianti di allacciamento alla rete del gas metano degli edifici di proprietà del titolare adibiti a servizi pubblici, esistenti o di futura realizzazione su strade che sono o che saranno servite dalla rete di distribuzione.
- 4.8 Riconsegnare al titolare, in ottimo stato di conservazione, tutti gli impianti in essere alla data del verbale di consegna e come da stato di consistenza allegato ai documenti di gara.
- 4.9 Effettuare la devoluzione gratuita al titolare dei seguenti impianti alla scadenza del contratto (12° anno) e precisamente:
- tutti gli impianti ancora in esercizio costituenti l'impianto gas di proprietà del titolare dato in uso al gestore all'inizio dell'affidamento;
  - tutti gli impianti, o parte di impianti, realizzati dal gestore con contributi pubblici;
  - tutti gli impianti realizzati dal gestore per l'urbanizzazione di nuove lottizzazioni se pagate dagli interessati.
- 4.10 Inoltre alla scadenza del contratto saranno ceduti al titolare, da parte del gestore, a titolo oneroso, per la sola parte non ancora ammortizzata, così come determinatosi in sede di offerta di gara i seguenti impianti:
- a) gli impianti e le ristrutturazioni eseguite a totale cura e spese dal gestore e preventivamente autorizzate dal titolare;
  - b) i misuratori di utenza finanziati ed installati dal gestore.

4.11 Attivare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, un servizio di comunicazione e riferimento per le necessità dell'utenza così come determinato in sede d'offerta di gara.

- a) Istituire, fin dall'inizio dell'attività, un servizio ininterrotto di reperibilità e pronto intervento da parte del personale specializzato del gestore funzionante nell'arco di 24 ore, sia in giornata feriale che festiva.
- b) Assumere tutte le spese di contratto: tasse, imposte, bolli e diritti senza diritto a rivalsa nei confronti del titolare.

## **Articolo 5**

### *Rimborso al gestore uscente, cauzioni, garanzie, oneri a carico del gestore*

5.1 L'aggiudicatario dovrà versare al gestore uscente la somma di € 336.714,45 (trecentotrentaseimilasettecentoquattordici/45) a titolo di rimborso, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 14 e dal comma 5 dell'art. 15 del D. Lgs. 164/00.

La cauzione provvisoria, da produrre contestualmente all'offerta, a pena di esclusione, tramite fidejussione bancaria a favore del comune di Sesto ed Uniti, è fissata in €. 50.000,00 (cinquantamila/00). Detta cauzione sarà restituita alla stipula del contratto di servizio.

La garanzia suddetta, dovrà avere validità non inferiore a 180 (centootanta) giorni e dovrà espressamente riportare la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, e dovrà essere operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del comune.

L'aggiudicatario, sarà tenuto ad effettuare, prima della stipula del contratto di affidamento, il versamento di €. 44.000,00 (quarantaquattromila/00), per contributo alle spese di procedura, relative alla:

- Consulenza per la determinazione della indennità di riscatto del servizio;
- consulenze per l'affidamento del servizio;
- indizione della gara.

Alle spese di cui sopra dovrà essere aggiunta quella per la stipula del contratto, comprese quelle di copia, dei disegni e dei contratti, nonché ogni onere di carattere fiscale inerente al contratto stesso e al suo corrispettivo.

5.2 A garanzia degli impegni contrattualmente assunti, versare al titolare un deposito cauzionale di € 600.000,00 (seicentomila/00) da prestarsi mediante fideiussione bancaria emessa da Istituto di credito abilitato, il quale dovrà impegnarsi a versarne l'importo a semplice richiesta del titolare, senza alcuna riserva. La garanzia decorrerà dal giorno di stipula del presente contratto e sarà vincolata fino alla cessazione del rapporto contrattuale. Il titolare potrà avvalersi della cauzione in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di anticipazione sul risarcimento danni, nonché a rimborso delle somme che il titolare stesso dovesse sostenere per colpa del gestore. Il titolare potrà richiedere l'adeguamento della cauzione qualora si rendessero necessari rilevanti lavori su strade comunali, tali da giustificare l'integrazione del deposito, o nel caso di sopravvenuta inadeguatezza della sua entità in rapporto all'evoluzione economica dei costi di costruzione e gestione. Nel caso di incameramento della cauzione da parte del titolare, il gestore sarà tenuto a reintegrarla. Il titolare potrà incamerare la cauzione, in tutto o in parte, sia nel caso di esecuzione d'ufficio di opere di competenza del gestore, sia nel caso di applicazione di penali.

La firma del contratto è subordinata alla costituzione di detta garanzia ed alla liquidazione di quanto sopra indicato.

Il gestore sarà inoltre tenuto a presentare una polizza assicurativa RCT e una RCO, con dei massimali non inferiori a 6.000.000,00 (seimilioni/00).

Il mancato pagamento di quanto sopra, la mancata costituzione del deposito cauzionale e la mancata presentazione della polizza assicurativa sopra indicata produrrà la revoca dell'affidamento,

l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, sempre che ciò sia ritenuto conveniente dal Comune.

Il gestore, nel rapporto con la cittadinanza, si impegna al pieno rispetto dei principi fondamentali sull'erogazione dei servizi pubblici, dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27-01-1994, all'ottemperanza delle Delibere e delle Linee Guida dell'Autorità per l'energia, nonché alla completa osservanza degli standard di qualità del servizio presentati in sede di affidamento della concessione. In attuazione del servizio affidato, il gestore è inoltre obbligato a svolgere le seguenti prestazioni:

- a) provvedere all'acquisto in proprietà o alla costituzione di servitù delle aree private necessarie all'ampliamento della rete od al suo mantenimento in stato di efficienza;
- b) fornire annualmente al titolare l'aggiornamento degli schemi degli impianti, delle planimetrie delle reti e della loro consistenza tecnica, su supporto informatico, con riferimento alla situazione di fatto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) trasmettere al titolare, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco aggiornato degli allacciamenti realizzati, risultanti al trentun dicembre dell'anno precedente; fornire tempestivamente al titolare tutti i dati e le notizie utili richieste inerenti il servizio, l'impianto, comprese le revisioni e gli adeguamento tariffari afferenti la distribuzione;
- d) osservare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs n° 81/08;
- e) munirsi entro il primo anno di affidamento, se non posseduta, della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000, da mantenere fino alla scadenza del contratto;
- f) tenere sollevato e indenne il titolare da ogni e qualsiasi danno, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto.

Resta esplicitamente stabilito che il gestore rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione oggetto del presente contratto, essendo completamente sollevata l'Amministrazione Comunale e i funzionari da essa dipendenti.

Altre incombenze a carico del gestore sono indicate nel regolamento per la distribuzione del gas alle utenze e nella normativa per la manomissione del suolo pubblico (allegati al presente contratto quale parte integrante dello stesso).

## **Articolo 6**

### *Obiettivi generali del servizio*

6.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6.2 Nello svolgimento del servizio, il gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:

- a) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità;
- b) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, l'accesso paritario a tutti gli utenti;
- c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

## **Articolo 7**

### *Consegna delle reti e degli impianti e durata del contratto*

- 7.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il titolare consegna in uso al gestore le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione che sono nella propria disponibilità.
- 7.2 Delle operazioni di consegna delle reti e degli impianti, svolte da soggetti incaricati dalle parti, è redatto apposito verbale. Il verbale deve essere sottoscritto entro 7 (sette) giorni dal termine delle operazioni di consegna.
- 7.3 La durata del contratto è fissata in 12 (dodici) anni, decorrenti dal ..... In caso di interruzioni del servizio dovute a forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, tumulti e scioperi) accertate e riconosciute tra le parti, la durata del contratto sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette interruzioni.
- 7.4 Dopo la scadenza del contratto, il gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al gestore subentrante ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo n. 164/00.

## **PARTE II RAPPORTI TRA TITOLARE E GESTORE**

### **Articolo 8**

#### *Aggiornamento dello stato di consistenza*

- 8.1. Con cadenza annuale dalla data di cui all'articolo 5 comma 5.2, il gestore trasmette al titolare lo stato di consistenza delle variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di sviluppo.
- 8.2 In caso di contestazioni relative all'aggiornamento dello stato di consistenza, si procede ai sensi dell'articolo 32 comma 32.1

### **Articolo 9**

#### *Interventi di sviluppo previsti nel piano industriale*

- 9.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di sviluppo delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale. La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al titolare, alla scadenza dell'affidamento, alle condizioni tecnico/economiche previste nell'offerta.
- 9.2 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti.
- 9.3 Entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 5 comma 5.2, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al titolare il piano degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, con l'indicazione dei previsti tempi di esecuzione, nonché dell'impegno di spesa preventivato.
- 9.4 Con la medesima cadenza, il gestore comunica al titolare gli interventi realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione, nonché il rendiconto delle spese sostenute.
- 9.5 Il gestore, fatte salve ed inalterate la consistenza, la tipologia, lo sviluppo e le fasi di esecuzione delle ristrutturazioni previste nel progetto presentato in sede di gara, potrà apportare, anche dopo l'approvazione del progetto, ma previo accordo con il titolare, quelle modifiche e migliorie che, alla

luce delle condizioni effettivamente riscontrate in fase di esecuzione, risultassero necessarie ed opportune per assicurare la massima funzionalità degli impianti.

## **Articolo 10**

### *Realizzazione di ulteriori interventi di sviluppo*

- 10.1 Il gestore può proporre al titolare la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e le condizioni economiche di realizzazione e di devoluzione a fine affidamento.
- 10.2 Qualora il titolare ravvisi la necessità di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, invita il gestore a presentare, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, una proposta contenente gli elementi di cui al comma 10.1.
- 10.3 Il titolare valuta l'adeguatezza delle proposte di cui ai commi 10.1 e 10.2, avuto riguardo alle esigenze sicurezza, continuità ed economicità del servizio, acquisendo dal gestore ogni elemento utile alla valutazione.
- 10.4 Il titolare può rigettare la proposta fornendo adeguata motivazione, ovvero può chiedere al gestore di formulare una proposta alternativa, indicandone i requisiti ed il termine per la presentazione.
- 10.5 Se il gestore non presenta la proposta entro il termine prefissato, o se la proposta alternativa viene rifiutata, il titolare può procedere ai sensi dell'articolo 32 comma 32.1.
- 10.6 La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al titolare alle condizioni indicate dal gestore ai sensi del comma 10.1 e nel rispetto del disposto di cui all'articolo 14 comma 8 del decreto legislativo n. 164/00.
- 10.7 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applica l'articolo 9 commi 9.2 e 9.4.
- 10.8 Eventuali estensioni della rete di distribuzione, saranno fatte a spese del gestore secondo un criterio di razionale sicurezza tecnica nelle vie e piazze in cui andranno estendendosi con continuità i fabbricati dell'abitato, purché sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un "Utente" per ogni 15 metri di nuova tubazione. I relativi progetti dovranno comunque essere preventivamente approvati dal titolare. Resta inteso che le strade per le quali sussiste l'obbligo di canalizzazione dovranno avere piani stradali definiti per linee e quote e fondo sufficientemente rassodato e tale da permettere, a costo normale, la posa della tubazione e la sua successiva conservazione e manutenzione. Per gli sviluppi da effettuarsi in zone in cui i richiedenti non debbano per legge realizzare le opere di urbanizzazione nel caso che sui nuovi tratti, la densità sia inferiore a un **utente per ogni 15 metri**, potranno essere presi accordi con i richiedenti per il rimborso delle spese in supero occorrenti. Qualora i lavori di ampliamento e/o estensione della rete siano richiesti da nuovi insediamenti residenziali, commerciali e/o produttivi sia di iniziativa pubblica che privata, mediante piani di attuazione previsti nel Piano Regolatore Generale del titolare, essi verranno sempre realizzati dal gestore a spese della Ditta o Ente interessato. Per questi ultimi, non si terrà conto alla scadenza dell'affidamento del relativo valore.
- 10.9 Il gestore ogni anno è tenuto a trasmettere al titolare una relazione illustrativa circa gli interventi di potenziamento, sviluppo ed innovazione tecnologica della rete e degli impianti, programmati per l'anno successivo. Gli interventi indicati nella relazione dovranno tassativamente essere autorizzati prima dell'inizio dei lavori. E' facoltà del titolare convocare eventuali conferenze di servizio per analizzare le proposte avanzate dal gestore. Prima di eseguire i lavori il gestore dovrà inoltre ottenere dai vari Enti tutte le autorizzazioni o permessi amministrativi previsti per legge, regolamenti e normative vigenti in materia. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei

regolamenti e leggi vigenti e comunque della buona tecnica, tenendo sollevato ed indenne civilmente e penalmente il titolare da ogni e qualsiasi danno in conseguenza dei lavori stessi.

Il Capitolato Speciale, contenuto nel progetto offerto in sede di gara, depositato agli atti comunali, rappresenterà il "Capitolato Speciale Tipo" per tutti i lavori che verranno realizzati nel corso del periodo di affidamento.

I lavori che interesseranno il suolo pubblico dovranno sempre essere eseguiti con la massima sollecitudine nel rispetto del regolamento di manomissione del suolo pubblico allegato al presente contratto di servizio.

Non dovrà essere toccato alcun manufatto del titolare, o di terzi, senza avere dato tempestivo avviso alle parti interessate ed aver ricevuto la relativa autorizzazione.

10.10 Il gestore è tenuto inoltre ad assolvere i seguenti adempimenti di carattere amministrativo e operativo:

- a) Osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di previdenza ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e malattie professionali.
- b) Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di inizio delle opere, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori.
- c) Provvedere che siano rigorosamente rispettate le norme di cui ai precedenti commi anche da parte di imprese subappaltatrici, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, qualora la Società affidi ad esse, anche solo parzialmente, i lavori commissionati.
- d) Osservare le norme in vigore in materia di assunzione di mano d'opera.
- e) Sostenere le spese relative a prove e saggi sui materiali e per il prelevamento dei campioni.
- f) Sostenere le spese relative alla documentazione tecnica necessaria all'eventuale costituzione di servitù da metanodotto e relative occupazioni di proprietà private, predisponendo i piani particellari, il calcolo dell'indennità e ogni altro elaborato necessario.
- g) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo a tal fine a proprie spese, con opere provvisorie e con l'applicazione di segnalazioni diurne e notturne previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- h) Disporre i materiali a piè d'opera ed i materiali di risulta dagli scavi in modo da impegnare al minimo possibile la sede stradale. Osservare la Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, nonché la Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
- i) Sostenere le spese per le prestazioni del personale degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni, verifica e contabilità dei lavori. Tutti i disegni, come pure la documentazione tecnica per le domande di concessioni di attraversamenti e parallelismi con ferrovie, strade statali e provinciali, autostrade, corsi d'acqua, saranno elaborati a cura e spese della Società.

- j) Garantire la sicurezza della circolazione durante i lavori, mantenendo in buono stato le aree aperte alla circolazione ed in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna che si renderà necessaria in ottemperanza alle norme vigenti. Impiantare degli efficienti cantieri; verificare preventivamente l'esatta ubicazione di tutti i servizi pubblici e privati presenti nel sottosuolo; effettuare il tracciamento delle opere in modo che i lavori possano procedere regolarmente, iniziando e terminando nei tempi programmati.
- k) Impiantare degli efficienti cantieri; verificare preventivamente l'esatta ubicazione di tutti i servizi pubblici e privati presenti nel sottosuolo; effettuare il tracciamento delle opere in modo che i lavori possano procedere regolarmente, iniziando e terminando nei tempi programmati.
- l) Impiantare degli efficienti cantieri; verificare preventivamente l'esatta ubicazione di tutti i servizi pubblici e privati presenti nel sottosuolo; effettuare il tracciamento delle opere in modo che i lavori possano procedere regolarmente, iniziando e terminando nei tempi programmati.

## **Articolo 11**

### *Interventi di manutenzione*

- 11.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale.
- 11.2 Entro tre mesi dalla data di consegna delle reti e degli impianti, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell'anno, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione.
- 11.3 Il gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza del servizio.
- 11.4 Con la cadenza di cui al comma 11.2, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.
- 11.5 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applica l'articolo 9 comma 9.2

## **Articolo 12**

### *Avvalimento di terzi*

- 12.1 Il gestore può avvalersi, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, per l'esecuzione materiale di opere, servizi e forniture.
- 12.2 Il titolare può autorizzare il gestore ad affidare a terzi in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, la gestione del servizio medesimo, alle stesse condizioni previste dal contratto.
- 12.3 In ogni caso il gestore risponde degli obblighi previsti dal contratto.

### **Articolo 13**

#### *Obblighi di informazione e di collaborazione*

- 13.1 Il titolare assicura al gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.
- 13.2 Nei limiti delle sue competenze, il titolare assicura al gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.
- 13.3 Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il titolare comunica al gestore l'avvio della procedura di gara per l'assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.
- 13.4 Il gestore assicura al titolare le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.
- 13.5 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza annuale, il gestore invia al titolare una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell'anno, nonché degli utenti del servizio.
- 13.6 Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze.

### **PARTE III**

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

##### **Sezione I**

##### **Disposizioni generali**

### **Articolo 14**

#### *Disposizioni generali*

- 14.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:
- a) sicurezza e continuità del servizio;
  - b) livelli specifici e generali di qualità commerciale;
  - c) tariffe per l'erogazione del servizio;
  - d) condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
  - e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.
- 14.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 14.1, il gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel codice di rete approvato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.

- 14.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, nonché a quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.
- 14.4 Il gestore si impegna ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito dell'attività oggetto del presente contratto, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità Economica Europea.
- 14.5 Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, il titolare si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire al gestore l'adempimento, nei tempi necessari per l'attivazione del rapporto di utenza.
- 14.6 Il titolare si impegna ad assumere i costi delle riparazioni dei danni che venissero arrecati alle tubazioni del gas in conseguenza di lavori di loro spettanza diretta. Comunque al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas il titolare assumerà presso il gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualsiasi modo il suolo o sottosuolo stradale ed in particolare la rete di distribuzione del gas.
- 14.7 Il titolare si impegna a non apportare, senza preventivi accordi con il gestore, modifiche altimetriche o planimetriche alle vie, piazze ed altri spazi pubblici, che possano alterare le condizioni di giacitura delle condotte di rete o comprometterne la sicurezza, in rapporto e nell'osservanza delle norme tecniche vigenti.
- 14.8 Gli spostamenti delle condutture gas per esigenze del titolare saranno attuati secondo il disposto dell'art. 197 R.D. 14 Settembre 1931 n. 1175.
- 14.9 Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, il titolare, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo:
- a) di assumere presso il gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
  - b) di preavvisare il gestore dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì sulla loro natura;
  - c) di segnalare immediatamente allo stesso gli eventuali danni causati e risarcirli.
- 14.10 Salvo diverse particolari pattuizioni il gestore provvederà direttamente al ripristino della pavimentazione stradale manomessa assumendosi anche la responsabilità e l'onere del mantenimento del suo corretto ripristino. I rinterri ed i ripristini saranno effettuati a regola d'arte, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade medesime e nel rispetto del Regolamento di manomissione del suolo pubblico allegato al presente contratto di servizio.
- 14.11 Il gestore avrà l'obbligo di preavvisare il titolare, almeno sette giorni prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione di dispersioni, nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione al titolare, a mezzo fax.
- 14.12 Il titolare si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse e secondo una procedura permanente da concordare tra le Parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni gas.

- 14.13 Tenuto conto delle caratteristiche del servizio, connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze, il gestore, nell'ambito delle responsabilità gestionali che ad esse competono totalmente, si impegna ad adottare anche i seguenti provvedimenti:
- a) impiego di mezzi mobili in dotazione al servizio di reperibilità muniti di apparecchi ricetrasmittenti;
  - b) controllo sistematico, periodico e programmato di tutte le cabine e le reti, con attrezzature specifiche ad alto livello tecnologico per la ricerca di eventuali dispersioni di gas od anomalie della struttura;
  - c) manutenzione programmata preventiva con attrezzature specifiche delle apparecchiature di riduzione primaria e secondaria; controllo, regolazione e costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica; verifica dell'isolamento delle condotte stradali;
  - d) attivazione di tutte le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in merito all'attività commerciale ed in merito alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (Deliberazioni n° 168/04 e 40/04 dell'Autorità).
- 14.14 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, nonché a quanto previsto nell'offerta.

#### **Articolo 15**

##### *Codice di rete*

- 15.1 Il Gestore si obbliga all'applicazione dei disposti di cui alla Delibera n. ARG/gas 128/09 "Aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09" emanata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

#### **Sezione II**

#### **Rapporti con i clienti finali**

#### **Articolo 16**

##### *Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione*

- 16.1 Il gestore realizza le opere necessarie all'allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00 e del Regolamento tecnico di erogazione allegato al presente contratto di servizio.
- 16.2 Salvo quanto previsto all'articolo 24, il gestore ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al comma 16.1.
- 16.3 Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.
- 16.4 Il gestore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento e per l'allacciamento.

- 16.5 In considerazione di quanto indicato in offerta in merito agli oneri a carico dei clienti finali a titolo di contributo a fondo perduto per la realizzazione dell'allacciamento standard, il gestore potrà valorizzare le opere di allacciamento da esso realizzate alla stregua degli interventi ulteriori di sviluppo di cui al precedente articolo 10.
- 16.6 Gli utenti che dovessero essere allacciati alle condotte di trasporto in media pressione, dovranno fornire al gestore, in comodato gratuito per tutta la durata della fornitura propria e dei vicini, le aree (di circa 1,00 ÷ 3,00 m<sup>2</sup> di superficie) necessarie per la installazione dei gruppi di riduzione della pressione, relativi agli utilizzi propri ed eventualmente dei vicini, e pagare il costo dei riduttori installati in toto o pro-quota nel caso di congiunto utilizzo con abitazioni vicine.
- 16.7 Il rimborso/contributo delle spese di allacciamento per utilizzo di carattere industriale, con elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale, sarà commisurato al valore delle opere da costruire, ivi compresi eventuali gruppi di riduzione della pressione di misura dei volumi e di eventuale adeguamento delle strutture preesistenti a monte.
- 16.8 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alle reti di distribuzione, il gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al titolare, entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.
- 16.9 Per esigenze tecniche di sicurezza, gli allacciamenti alle utenze dovranno essere eseguiti esclusivamente dal gestore o da ditta da esso autorizzata.

### **Articolo 17**

#### *Allacciamento su richiesta del titolare per motivi di opportunità*

- 17.1 Il titolare può chiedere al gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi dell'articolo 17, di procedere a proprio carico all'allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del Comune.
- 17.2 Il gestore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto ai sensi del comma 17.1 qualora vi siano documentate ragioni di carattere tecnico od economico. Il gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. È fatto salvo il diritto del titolare di procedere ai sensi dell'articolo 32 comma 32.1.

### **Sezione III**

#### **Rapporti con gli utenti**

### **Articolo 18**

#### *Principi generali in materia di accesso al servizio*

- 18.1 Il gestore è tenuto a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.
- 18.2 Salvo quanto disposto nella Sezione II, il gestore può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema impedirebbe lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il gestore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.
- 18.3 Salvo quanto previsto all'articolo 14 comma 14.1, il gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.
- 18.4 Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il gestore dà contestuale comunicazione

all'Autorità, al titolare, al Ministro delle attività produttive ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

- 18.5 I rapporti intercorrenti fra il gestore e l'utente sono disciplinati dal "regolamento per l'erogazione del gas", che potrà essere aggiornato dal gestore in accordo con il titolare. La consegna del gas sarà fatta presso i punti di misura ed i contatori, che saranno del calibro che il gestore riterrà adeguato alle singole forniture.

### **Articolo 19**

#### *Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali*

- 19.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo utente secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale.
- 19.2 E' vietata qualsiasi intesa tra il gestore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.
- 19.3 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente nell'ipotesi di cui al comma 19.1, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

### **Articolo 20**

#### *Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas*

- 20.1 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

### **Articolo 21**

#### *Erogazione del servizio*

- 21.1 Il gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.
- 21.2 Il gestore si obbliga al rispetto del codice di rete di cui all'articolo 15. L'inadempimento ai disposti della Delibera AEEG n. 108/06 costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 29
- 21.3 Salvo quanto previsto nel codice di rete, il gestore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.
- 21.4 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 21.2 devono prevedere che, qualora l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il gestore ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi in cui l'utente chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.
- 21.5 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 21.2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il gestore è tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.

- 21.6 Ai fini di cui ai commi 21.4 e 21.5, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il gestore può anche:
- a) richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
  - b) rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

## **Articolo 22**

### *Condizioni economiche per l'erogazione del servizio*

- 22.1 Per l'erogazione del servizio, il gestore applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall'Autorità.
- 22.2 L'offerta di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 29 del presente contratto.
- 22.3 Il gestore comunica al titolare, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie di cui al comma 22.1, dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende procedere. Il titolare può chiedere al gestore di pubblicare a sue spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sui predetti conguagli. In caso di inerzia, il titolare può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al gestore un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.
- 22.4 Il gestore comunica al titolare l'ambito tariffario nel quale è compreso il territorio in cui si svolge il servizio.
- 21.5 Il titolare ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.
- 22.6 Qualora i costi effettivi sostenuti dal gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai provvedimenti dell'Autorità di cui al precedente articolo 14 comma 14.1, lettera c), il gestore ne dà immediata comunicazione al titolare.
- 22.7 Nel caso previsto dal comma 22.6, il titolare può esercitare la facoltà di recesso per motivi di interesse pubblico di cui all'articolo 30.

## **Sezione IV**

### **Sicurezza nello svolgimento del servizio**

## **Articolo 23**

### *Livelli di sicurezza*

- 23.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell'offerta.

#### **Articolo 24**

##### *Accertamenti in materia di sicurezza degli impianti*

- 24.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall'Autorità e delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 24.2 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza indicata nel regolamento di cui al comma 24.1, il gestore comunica al titolare l'elenco degli accertamenti effettuati.

#### **Articolo 25**

##### *Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti*

- 25.1 Qualora il titolare, anche a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, richieda al gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il gestore vi provvede immediatamente, dandone tempestiva comunicazione all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta dal titolare.

### **PARTE IV**

### **CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI**

#### **Articolo 26**

##### *Controlli*

- 26.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il titolare può svolgere nei confronti del gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.
- 26.2 In particolare, il titolare ha diritto di:
- a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
  - b) accedere alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, dandone congruo preavviso al gestore.
- 26.3 Ai fini dell'effettuazione dell'attività di controllo, il titolare può avvalersi di personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di cui ai commi precedenti. Gli oneri connessi all'esperimento di tale attività saranno a carico del titolare o del gestore in base a quanto indicato nel bando di gara.

#### **Articolo 27**

##### *Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere.*

- 27.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest'ultima.

- 27.2 Entro 7 (sette) giorni lavorativi (escluse domeniche e festività) dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte e, nel caso previsto nell'ultimo periodo del comma precedente, all'Autorità, le proprie osservazioni.
- 27.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.

## **Articolo 28**

### *Conseguenze degli inadempimenti*

- 28.1 In caso di ritardo della realizzazione degli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma dell'articolo 27 comma 27.2 comporta il pagamento di una penale pari alla maggior cifra fra €. 50,00 (cinquanta/00) e il 5% (cinque%) del costo dell'intervento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, con un massimo pari al 10% del costo dell'intervento.
- 28.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma 28.1 e dall'articolo 29, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma dell'articolo 27 comma 27.2 comporta per il gestore il pagamento di una penale pari a €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.
- 28.3 Nel caso in cui il gestore non realizzi i lavori nei termini previsti, o non provveda alla manutenzione ordinaria della rete e degli impianti, pregiudicando la sicurezza del servizio e dei cittadini, il titolare diffiderà il gestore e gli comunicherà un termine entro il quale dovrà eseguire l'intervento. Se nel termine assegnato nella comunicazione il gestore non adempirà alla realizzazione di quanto richiesto, a suo danno il titolare potrà procedere d'ufficio all'esecuzione in danno delle opere e degli interventi necessari.

## **Articolo 29**

### *Clausola risolutiva espressa*

- 29.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verificano le condizioni previste negli articoli del presente contratto di seguito indicati:
- a) articolo 3 comma 3.6;
  - b) articolo 19 comma 19.2;
  - c) articolo 21 comma 21.2;
  - d) articolo 22 comma 22.2.
- 29.2 Il contratto si risolve altresì di diritto:
- a) nel caso in cui il gestore non provveda, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, al pagamento ovvero all'offerta reale della somma corrispondente agli oneri di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00, al gestore uscente;
  - b) nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell'Autorità, ovvero con provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente

ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all'interno del mercato locale del gas;

- c) in caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11, protratto per più di 45 (quarantacinque) giorni rispetto ai tempi indicati in offerta o negli accordi intercorsi con il comune;
- d) in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 28 comma 28.3.

29.3 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui all'articolo 27.

### **Articolo 30**

#### *Recesso per motivi di interesse pubblico*

30.1 Il titolare può recedere dal contratto, per rilevanti e giustificati motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione da parte del medesimo al gestore di:

- a) del valore residuo degli ammortamenti relativi agli investimenti posti a carico del gestore in sede di gara (piano industriale) da rilevarsi dalle scritture contabili;
- b) del valore residuo degli ammortamenti relativi ad altri investimenti realizzati a spese del gestore nel corso dell'affidamento, autorizzato dal titolare, o dovuto ad interventi straordinari per garantire la sicurezza della gestione, da rilevarsi dalle scritture contabili;
- c) da una somma pari al 10% del valore del vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD od altro strumento tariffario equipollente) dell'ultimo anno termico utile per gli anni o frazione di anno mancanti alla naturale scadenza del contratto.

30.2 Il recesso deve essere ratificato con apposita deliberazione del Consiglio comunale e comunicato al gestore, con le modalità di cui al comma 30.1, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

30.3 Il titolare intenderà il presente affidamento senz'altro decaduto in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del gestore. La decadenza potrà inoltre essere richiesta dal titolare al Tribunale Amministrativo Regionale nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione a terzi della concessione al di fuori di quanto previsto dal presente contratto;
- b) in caso di sospensione della fornitura del gas per più di tre giorni per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- c) in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente contratto ed in particolare nel caso di non ottemperanza anche parziale a quanto stabilito all'articolo 3.

Nel caso di cui alla lettera b) prima di richiedere la decadenza della gestione, il titolare notificherà al gestore una diffida, con la quale prescriverà un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per rimuovere le inadempienze dopo di che, ove il gestore non abbia provveduto, potrà emettere la determinazione di decadenza, salvi gli altri diritti competenti al titolare.

In caso di decadenza della gestione, il titolare deciderà circa un nuovo affidamento, fermo restando che i beni di proprietà del gestore verranno rilevati dal titolare o da chi per esso con le modalità ed i criteri previsti nel presente contratto.

### **Articolo 31**

#### *Responsabilità nei confronti dei terzi*

- 31.1 In ogni caso di inadempimento, il gestore tiene indenne il titolare degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

### **Articolo 32**

#### *Controversie di natura tecnica*

- 32.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinino l'insorgenza di una controversia ai sensi dell'articolo 33 comma 33.1, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le parti.
- 32.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del titolare.
- 32.3 L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

### **Articolo 33**

#### *Clausola compromissoria*

- 33.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal gestore, uno dal titolare e uno dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il territorio del titolare.
- 33.2 Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma giudica secondo diritto.

## **PARTE V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 34**

#### *Norme applicabili – Rinvio*

- 34.1 Anche laddove non espressamente richiamate al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altre autorità amministrative, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.
- 34.2 Per quanto non previsto dal presente contratto di servizio, si farà rinvio alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti di appalto.

### **Articolo 35**

#### *Canone di occupazione del suolo*

- 35.1 Il canone di occupazione del suolo e sottosuolo verrà se dovuto, corrisposto dalla Società sulla base delle norme e delle aliquote fissate dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone

occupazioni spazi ed aree pubbliche, relativamente alle sole opere oggetto di rimborso a fine affidamento.

### **Articolo 36**

#### *Rappresentanza della Società*

- 36.1 La Società assicura il mantenimento della propria rappresentanza locale attraverso la sua struttura organizzativa, dimensionata sulla base delle reali esigenze del servizio.

### **Articolo 37**

#### *Condizioni alla scadenza*

- 37.1 Alla scadenza del contratto, il gestore trasferirà al titolare la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n° 164/00 con riferimento al valore residuo degli ammortamenti risultanti dai bilanci e corrispondenti ai disposti di cui all'articolo 4 comma 4.11. Di conseguenza, come richiamato all'articolo 4 comma 4.9, saranno resi gratuitamente alla scadenza del contratto:

- 1) tutti gli impianti ancora in esercizio costituenti l'impianto gas di proprietà del titolare e dato in uso al gestore all'inizio dell'affidamento;
- 2) tutti gli impianti, o parte di impianti, realizzati con contributi pubblici;
- 3) tutti gli impianti realizzati per l'urbanizzazione di nuove lottizzazioni pagate dai lottizzanti;
- 4) tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti alle utenze pagate dagli utenti (escluso i misuratori).

Saranno devoluti a parziale titolo oneroso i seguenti beni:

- ✓ i beni oggetto di rimborso in sede di gara per la sola parte non ancora ammortizzata;
- ✓ gli ampliamenti e le ristrutturazioni eseguite a spese del gestore ed autorizzati dal titolare per la sola parte non ancora ammortizzata;
- ✓ la parte di spesa per le opere relative ad urbanizzazioni, allacciamenti ecc. per la sola parte non ancora ammortizzata;
- ✓ i misuratori d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata.

- 37.2 Il gestore dovrà inviare alla fine di ogni anno lo stato di consistenza delle variazioni degli impianti suddiviso per tipologia dei beni ed anno di costruzione, nonché l'importo degli ammortamenti iscritti a bilancio.

- 37.3 Il gestore, alla scadenza contrattuale, avrà diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al titolare.

### **Articolo 38**

#### *Cessione del contratto*

- 38.1 Il gestore avrà il diritto di trasferire la gestione a terzi, alle medesime condizioni previste dal presente contratto, previa approvazione da parte del titolare. Il gestore potrà in ogni caso addivenire a fusioni od incorporazioni con altre Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, purché l'assetto patrimoniale e tecnico non peggiori.
- 38.2 Alcune fasi del servizio potranno essere subappaltate a terzi, previa autorizzazione del titolare. *Non si considerano subappalti, e il gestore potrà ricorrervi liberamente, le forniture di materiali, i noleggi di mezzi d'opera, alcune operazioni di verifica e manutenzione dell'impianto effettuate da Ditte specializzate.*

### **Articolo 39**

#### *Incaricato del trattamento dati personali*

- 39.1 Per l'attività oggetto del servizio, il gestore assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare, ai sensi della Legge n° 675/1996 e D.Lgs. 196/03.
- 39.2 Con tale qualifica il gestore potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

### **Articolo 40**

#### *Norme transitorie*

- 40.1 Il gestore prenderà formalmente in consegna il metanodotto del titolare a partire dalle ore zero del giorno ....., così come indicato all'articolo 7 comma 7.3.
- 40.2 Nel periodo transitorio intercorrente fra la sottoscrizione della presente convenzione e la consegna effettiva degli impianti, onde evitare l'interruzione del servizio, le parti, all'occorrenza, si impegnano ad effettuare tutte le attività necessarie ed utili per le reciproche competenze.
- 40.3 Allo scopo di consentire che dette attività di natura organizzativa, tecnica ed amministrativa vengano svolte nei tempi minimi necessari, le parti reciprocamente assicurano la massima fattiva collaborazione per definire e dare esito a tutte le incombenze in corso.

### **Articolo 41**

#### *Spese contrattuali*

- 41.1 Le spese relative alla stipulazione e registrazione del presente contratto sono a carico del gestore.
- 41.2 La quantificazione delle stesse verrà determinata prima della sottoscrizione in base alle disposizioni impartite dalle autorità competenti.

Le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto, nonché dei contratti attuativi di esso, sono a carico del gestore che richiederà tutti i benefici e le agevolazioni fiscali eventualmente previste in materia.

Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel presente atto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione ed imposta fissa.

#### **Articolo 42**

*Allegati al Contratto*

##### **41.1 Formano parte integrante del presente contratto i seguenti elaborati:**

- I) Stato di consistenza degli impianti e planimetria delle reti.**
- II) Regolamento tecnico di erogazione.**
- III) Normativa per la manomissione del suolo pubblico.**
- IV) Progetto presentato dalla Società in sede di gara, con relativi elaborati e piano di ammortamento degli investimenti.**
- V) Standard quali-quantitativi gestionali offerti in sede di gara.**